

ONERI INFORMATIVI PER LE IMPRESE

“Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale.” [Art. 12, c. 1-bis D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33](#)

[D.P.C.M. 8 novembre 2013](#)

SCADENZARIO DEI NUOVI OBBLIGHI AMMINISTRATIVI PER LE IMPRESE

→ Data scadenza	31 MARZO – 30 GIUGNO – 30 SETTEMBRE
→ Denominazione	TARI
→ Sintesi del contenuto	<p>Il presupposto per il pagamento della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p> <p>Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.</p> <p>Mentre il soggetto passivo è il possessore o detentore a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.</p>
→ Normativa di riferimento	<p>“Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”</p> <p>Art. 639 – Legge 27/12/2013 n. 147</p> <p>Link: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/12/27/13G00191/sg</p>
→ Link alla pagina	<p>Http://www.normativa.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191&currentPage=1</p>

→ Data scadenza	Prima rata: 16 giugno 2014 Seconda rata: 16 dicembre 2014
→ Denominazione	IMU
→ Sintesi del contenuto	<p>Presupposto per il pagamento dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ed espressamente richiamati dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove non espressamente considerati esenti in forza di norma di legge.</p> <p>L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, nei limiti espressamente definiti dal Comune.</p> <p>In base a quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, D.Lgs. 23/2011, sono soggetti passivi dell'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa; - il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni a qualsiasi uso destinati; - il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali; - il locatario finanziario, con riferimento agli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario finanziario è soggetto passivo dell'imposta a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto.
→ Normativa di riferimento	<p>(Legge 27 dicembre 2013, n. 147)</p> <p>http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191</p>
→ Link alla pagina	<p>LINK:</p> <p>http://tecuting.halleylombardia.it/c012080/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=re&idindice=17&x=3afa31f4a50dfe7a08b68561bf91f0b2</p>

→ Data scadenza	16/12/2014
→ Denominazione	TASI
→ Sintesi del contenuto	<p>A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita la TASI, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dai Comuni, come individuati dal Regolamento Comunale e dalla deliberazione di definizione delle aliquote del tributo. L'applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall'art. 1, commi 669 - 700 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell'Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.</p> <p>Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.</p> <p>Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva. La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nel Comune di Gornate Olona in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'I.S.T.A.T., ai sensi dell'art. 9, comma 8 D.Lgs. 23/2011.</p>
→ Normativa di riferimento	http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-27&atto.codiceRedazionale=13G00191
→ Link alla pagina	http://tecuting.halleylombardia.it/c012080/include/mostra_foto_allegato.php?servizio_egov=re&idindice=19&x=3afa31f4a50dfe7a08b68561bf91f0b2